



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 10 DEL 15.03.2017

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO 2017-2019 TRA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA, UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA ED I COMUNI A CIASCUNA DI ESSE APPARTENENTI, CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FORESTALI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso che:

- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand (ad oggi costituenti l'Unione Montana Alta Valle Susa – UMAVS), di Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere (ad oggi costituenti l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – UMCVOL) hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa – CFAVS, ai sensi degli art. 31 e 114 del TUEL 267/2000, approvandone il relativo statuto, con la relativa convenzione costitutiva, che è stata stipulata a decorrere dal 1° gennaio 2002, a trasformazione del preesistente Consorzio tra Enti locali istituito fin dal 1953;
- nella peculiare realtà dell'Alta Valle Susa il CFAVS opera con compiti che nel tempo si sono estesi dalla gestione e vigilanza forestale ad una più complessiva attività di sviluppo e tutela del territorio, sino all'esercizio di attività tecniche per conto dei Comuni e della Comunità Montana e alla esecuzione di lavori di manutenzione forestale e idraulico forestale con squadre lavori di operai forestali;
- fin in dagli anni '80 il CFAVS ha svolto attività in convenzione con la Comunità Montana esistente sul territorio dei 14 Comuni, in base a specifiche convenzioni. In particolare, a partire dagli anni 2000 la convenzione aveva a riferimento proprio l'affidamento e la realizzazione degli interventi relativi alla Manutenzione del territorio finanziata con i fondi ATO3/PMO;

Ricordato che lo Statuto del CFAVS prevede, all'art. 3 "Scopo e Finalità":

- *Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.*

In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:

- *valorizzazione dell'ambiente naturale;*
- *custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;*
- *incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;*
- *assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;*
- *tutela della flora e dell'ambiente naturale;*
- *difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l'impiego di squadre di operai forestali;*

- *conservazione e miglioramento dei pascoli montani;*
- *prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;*
- *prevenzione e difesa dalle fitopatologie;*
- *soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo;*
- *aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati;*
- *realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;*
- *ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.*
- *Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:*
 - *progettazioni;*
 - *direzione e contabilità lavori;*
 - *rilievi;*
 - *collaudi;*
 - *pianificazione urbanistica;*
 - *formazione professionale;*
 - *servizi di protezione civile;*
 - *attività divulgativa;*
 - *pubblicazioni, studi e consulenze.*
- *In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati;*

Considerato che:

- l'art. 37 della legge regionale 16/99 che assegnava alle Comunità Montane competenze e funzioni di programmazione e gestionali per la sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale sul proprio territorio (competenze ora passate per effetto della L.R. 11/2012 in capo alle Unioni Montane);
- in esecuzione della L.R. 11/2012, che ha disposto il superamento delle Comunità Montane piemontesi, si sono costituite nel territorio dell'Alta Valle di Susa le 2 Unioni Montane dei Comuni stipulanti, le quali sono subentrate *ope legis* in tutte le funzioni di sviluppo montano già attribuite alle Comunità Montane. In modo particolare sono subentrate nella titolarità a disporre, gestire e rendicontare all'Autorità d'Ambito Torinese 3 (ATO3), gli interventi di manutenzione del territorio di cui alle disponibilità finanziarie garantite della quota percentuale sulla fatturazione dell'acqua potabile gestita dal competente ATO3 attraverso i PMO (Piani di manutenzione) finanziati con le risorse di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 13/1997 e di cui alla L. 36/1994 e smi (c.d. Legge Galli). Inoltre il riconoscimento regionale ha prescritto che per la gestione di queste ex funzioni montane le 2 Unioni dovessero convenzionarsi tra loro;

Ritenuto opportuno disporre l'affidamento *in house* dei contratti relativi all'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione del territorio da parte delle due Unioni Montane al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, per le condizioni, sia di efficacia che di economicità che consentono di poter disporre di un Ente con lunga, consolidata esperienza sul territorio;

Rilevato che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Contratto di Servizio da parte dei 14 Comuni interessati, sia costituenti le Unioni Montane, sia costituenti il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, configura il controllo analogo congiunto richiesto per l'affidamento *in house*, senza applicazione del d.lgs. 50/2016, tenuto conto che i Comuni stessi risultano in definitiva gli effettivi soggetti controllanti sia delle Unioni Montane che del CFAVS;

Visto l'allegato schema di Contratto di Servizio tra i 14 Comuni, le due Unioni Montane e il CFAVS, costituito da 12 articoli e ritenuto di approvarlo in quanto rispondente alla realtà locale;

Atteso che il Contratto di Servizio:

- non esclude le prestazioni che il Consorzio eroga, in correlazione con i Fondi ATO3/PMO, a favore dei Comuni (gestione dei pascoli, attività in campo forestale e tecnico etc.), in considerazione dei vantaggi e benefici che per i Comuni (e le loro Unioni Montane) derivano da queste attività, poste in essere in stretta connessione con quelle principali;
- specifica le modalità di esecuzione di tutti i servizi e lavori, la formazione dei piani di manutenzione, la definizione dei prezzi e dei computi, le garanzie di controllo e collaudo, in generale tutte le verifiche di economicità dei servizi resi a favore delle Unioni Montane e dei Comuni, globalmente intesi, che soddisfano la verifica dell'affidamento ai sensi del 192,2° comma, del codice d.lgs. 2016/50 (preso a riferimento anche se si tratta di norma non direttamente applicabile ad una Azienda Speciale, ma in quanto principio generale relativo alla motivazione della scelta dell'*in house* in termini di congruità e di benefici per la collettività amministrata);
- specifica, inoltre, che il CFAVS assumerà a sua volta, per quanto di competenza, il ruolo di amministrazione aggiudicatrice, impegnandosi a rispettare tutte le regole per i contratti pubblici per i suoi affidamenti di lavori, servizi e forniture (stabilendosi anche che, di norma, il CFAVS non faccia "sub affidamenti" integrali dei contratti ricevuti dalle Unioni Montane);
- prevede i controlli "pubblici" che gli Enti affidanti (Unioni Montane e Comuni) svolgono sul CFAVS, ai sensi dell'art. 147 e seguenti del TUEL 267/2000 particolare i controlli "tecnici" e sulle procedure amministrative;
- trae origine dalla considerazione di omogeneizzare, con conseguente risultato positivo, da un lato, l'esigenza dei Comuni e delle Unioni Montane che sia garantita la gestione del territorio nel suo insieme (non frazionabile in servizi e lavori per motivi di efficacia del risultato complessivo) e dall'altro lato la realtà operativa, la capacità organizzativa e la vocazione statutaria CFAVS, in quanto azienda speciale di cui all'art. 114 del TUEL 267/2000;
- Il conferimento diretto al CFAVS di attività che rientrano nel capo istituzionale dei Comuni e delle Unioni Montane, sia per azioni in amministrazione diretta (poichè l'Ente possiede le necessarie risorse organizzative) sia per azioni quale amministrazione aggiudicatrice, possono collocarsi interamente nel "Contratto di Servizio". Il CFAVS, infatti, eroga, ai conferenti, servizi di natura forestale: in forza della legge Regione Piemonte 10.2.2009 n. 4 e del proprio statuto, esso assicura "*la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali*". Per poter garantire tale mandato, alla gestione è preordinato anche il lavoro, del quale non rilevano gli importi, data la prevalenza per materia degli affidamenti, che connotano l'essenza stessa del CFAVS sulla base della vocazione statutaria: quanto viene conferito al CFAVS è "servizio in materia forestale", indipendentemente dalla frazionabilità del contenuto (prestazione di servizi o di lavori) e dagli importi, cioè tutto il merito è teso alla realizzazione di servizi forestali e all'obiettivo finale di gestione corretta e deontologica del patrimonio montano;

Rilevato che il Contratto di Servizio:

- vale per il periodo 2017-2019 e, se non disdettato da nessuna delle parti contraenti entro il 30 giugno 2019, si rinnoverà per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo modifiche del quadro associativo degli Enti locali, ovvero di nuove, incompatibili regole in materia di Fondi ATO3/PMO;
- dovrà comunque essere eventualmente rivalutato o concluso in via anticipata a seguito del parere che verrà emesso da ANAC per impulso del Comune di Sestriere circa le "*modalità di affidamento dei lavori da Unione Montana di Comuni ad Azienda Speciale Consortile*" con necessità di chiarimento sulla applicazione, o meno, dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 in materia di Società partecipate (considerando il fatto che il CFAVS non è Società partecipata ma Azienda Speciale Consortile);

Ritenuto che il Contratto di Servizio consente, per il fatto del conferimento pressochè globale del servizio di gestione del territorio montano ad unico soggetto appartenente ai Comuni l'attivazione di economie di scala,

con contenimento della spesa pubblica, per effetto di univoca, annuale programmazione operativa;

Visti:

- l'art. 42, 2° comma, lett. "e" del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce competenza al Consiglio comunale per l' *organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*;
- i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, resi dal Responsabile dell'area tecnica e dal Responsabile dell'area finanziaria;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) punto 3 D.Lgs. 18.8.2000 n. 26;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato schema di Contratto di Servizio 2017-2019 tra Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni a ciascuna di esse appartenenti, con l'Azienda Speciale Consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa per l'affidamento dei servizi forestali relativi alla manutenzione del territorio, composto da n. 12 articoli;
3. di disporre che il legale rappresentante di ciascuna Unione Montana – in nome e per conto dei Comuni di appartenenza – provveda alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con il CFAVS.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSAS

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire gli immediati adempimenti legati al soddisfacimento delle indifferibili esigenze pubbliche;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire gli immediati adempimenti legati al soddisfacimento delle indifferibili esigenze pubbliche.